



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO - LEGGE 10 settembre 2020 n.148

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all'articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

- *la necessità di dare seguito agli obblighi giuridici a cui la Repubblica di San Marino è soggetta a norma del diritto internazionale in materia di terrorismo e di dare attuazione alla Risoluzione ONU 2178(2014), quale parte integrante della metodologia GAFI e pertanto parametro di riferimento anche per il Moneyval;*
- *l'urgenza di introdurre non solo nuove fattispecie di reato in materia di finanziamento del terrorismo ma anche di finanziamento di organizzazioni terroristiche e singoli terroristi ai fini del buon esito della visita di monitoraggio da parte del Moneyval;*

Vista la delibera del Congresso di Stato n.2 adottata nella seduta del 31 agosto 2020;

Visti l'articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO - MODIFICHE AL CODICE PENALE

Art. 1

1. Nel Titolo Quarto del Libro Secondo del Codice Penale, dopo l'articolo 340 è inserito il seguente Capitolo I-bis:

“Capitolo I-bis
REATI DI TERRORISMO

Art. 340-bis
(Finalità di terrorismo)

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare un grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale e sono compiute a uno o più dei seguenti scopi:

- 1) intimidire la popolazione;

- 2) costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto;
- 3) destabilizzare o distruggere le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Art. 340-ter
(*Reati di terrorismo*)

Sono considerati reati di terrorismo i seguenti atti, quando sono considerati reati in base all'ordinamento sammarinese e sono commessi per finalità di terrorismo:

- 1) attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
- 2) attentati all'integrità fisica di una persona;
- 3) sequestro di persona o cattura di ostaggi;
- 4) distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, sistemi di trasporto, infrastrutture, compresi i sistemi informatici, piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere in pericolo vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
- 5) sequestro di aeromobili o navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto di merci;
- 6) fabbricazione, detenzione, acquisto, trasporto, fornitura o uso di esplosivi o armi da fuoco, comprese armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari, nonché ricerca e sviluppo di armi chimiche, biologiche, radiologiche o nucleari;
- 7) rilascio di sostanze pericolose o il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni i cui effetti mettano in pericolo vite umane;
- 8) manomissione o interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- 9) l'atto di ostacolare gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l'immissione di dati informatici, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l'alterazione o la soppressione di tali dati o rendendo tali dati inaccessibili; 10) minaccia di commettere uno degli atti elencati ai numeri da 1) a 9).

Sono altresì considerati reati di terrorismo tutti gli atti definiti come tali in base alle Convenzioni internazionali ratificate dalla Repubblica di San Marino e agli Accordi internazionali di cui San Marino è parte e quando tali atti sono considerati reato in base all'ordinamento sammarinese.

Art. 340-quater
(*Attentato con finalità di terrorismo*)

Chiunque per finalità di terrorismo attenta alla vita o alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la prigionia di settimo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado e, nel secondo caso, con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Se dall'attentato all'incolumità di una persona deriva una lesione avente le caratteristiche descritte nell'articolo 156, si applica la pena della prigionia di sesto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un grado.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, la prigionia di ottavo grado, l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti

politici di quarto grado e, nel caso di attentato alla incolumità, la prigionia di settimo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi che precedono, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 340-quinquies
(Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la prigionia di terzo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 251 e idonee a causare importanti danni materiali.

Se il fatto è diretto contro una sede istituzionale, le pene sono aumentate di un grado.

Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un danno per l'economia nazionale, le pene sono aumentate di un grado.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

Art. 340-sexies
(Atto di terrorismo nucleare)

È punito con la prigionia di sesto grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado chiunque, con finalità di terrorismo:

- 1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;
- 2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.

È punito con la prigionia di settimo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado chiunque, con finalità di terrorismo:

- 1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;
- 2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare, o con il concreto pericolo che rilasci, materia radioattiva.

Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.

Art. 340-septies
(Sequestro di persona a scopo di terrorismo)

Chiunque sequestra una persona con finalità di terrorismo è punito con la prigionia di ottavo grado e l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Se dal sequestro deriva comunque la morte della persona sequestrata, quale conseguenza non voluta dal reo, le pene sono aumentate di un grado.

Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera affinché la persona sequestrata riacquisti la libertà, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado; se il sequestro cagiona la morte della persona sequestrata dopo la liberazione, al concorrente si applica la prigionia di quinto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Art. 340-octies

(Associazione per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compimento di reati di terrorismo è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Art. 340-novies

(Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, fornisce assistenza o aiuto a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nell'articolo 340-octies, è punito con la prigionia e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Le pene sono aumentate di un grado se l'assistenza è prestata in modo continuativo.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 340-decies

(Finanziamento di reati di terrorismo)

Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, riceve, raccoglie, detiene, deposita, occulta, custodisce o trasferisce denaro o altre risorse economiche destinati a essere utilizzati, in tutto o in parte, per compiere uno o più reati di terrorismo, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Chiunque con qualsiasi mezzo, anche per interposta persona, eroga, cede o mette comunque a disposizione il denaro o le altre risorse economiche, indicati al primo comma, è punito con la prigionia di sesto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Art. 340-undecies

(Arruolamento per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, arruola una o più persone per il compimento di uno o più reati di terrorismo è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Fuori dei casi di cui agli articoli 340-octies, la persona arruolata è punita con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado.

Art. 340-duodecies
(Addestramento per il compimento di reati di terrorismo)

Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di reati di terrorismo, è punito con la prigionia di quinto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di quarto grado.

Nei confronti della persona addestrata si applica la pena della prigionia di quarto grado e dell'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

La stessa pena si applica anche nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che, avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni di cui al primo comma, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di reati di terrorismo.

Art. 340-terdecies
(Organizzazione di trasferimenti per il compimento di reati di terrorismo)

Fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, è punito con la prigionia di terzo grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di secondo grado chiunque si reca all'estero partendo dal territorio della Repubblica al fine di commettere uno o più reati di terrorismo.

Alla stessa pena soggiace chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, dopo essere pervenuto dall'estero nel territorio della Repubblica, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione di reati di terrorismo.

Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 340-octies, organizza, finanzia, propaganda o comunque agevola la realizzazione, da parte di terzi, di uno o più viaggi di cui ai commi precedenti è punito con la prigionia di quarto grado e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado.

Art. 340-quaterdecies
(Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti)

Per i reati commessi con finalità di terrorismo la pena è aumentata di un grado, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 90 comma 3 e 75 comma 2, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo, salvo quanto disposto nell'articolo 340-septies, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, le pene sono diminuite di un grado.

Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.”.

Art. 2

1. L'articolo 6, primo comma, del Codice Penale è così modificato:
“E’ soggetto alle disposizioni del presente Codice Penale chiunque commette fuori territorio dello

Stato uno dei misfatti previsti dagli articoli: 170, 185, 196, 204-*bis*, 204-*ter*, 284, 285, 305, 305-*bis*, 324, 325, 326, 328, 329, 331, 332, 333, 334, 337, 337-*quater*, 337-*quinqies*, 338, 339, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 371, 372, 373, 374, 374-*bis*, 374-*ter*, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 400, 401, 401-*bis*, 403, 403-*bis*, 403-*ter*, 403-*quater*, 405 e comunque tutti i reati commessi con finalità di terrorismo.”.

Art. 3

1. Il decimo comma, dell'articolo 147 del Codice Penale, come modificato da ultimo dall'articolo 3 della Legge 29 luglio 2013 n.100, è così modificato:

“In caso di condanna per i reati di cui agli articoli 150, 158, 167, 168, 168-*bis*, 169, 177-*bis*, 177-*ter*, 194, comma terzo, 195, 195-*bis*, 195-*ter*, 196, 199, 199-*bis*, 204, comma 3, numero 1, 204-*bis*, 204-*ter*, 207, 212, 237, 239, 241, 242, 246, 251, 252-*ter*, 287-*bis*, 287-*ter*, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 305-*bis*, 308, 309, 337-*quater*, 337-*quinqies*, 371, 372, 373, 374, comma 1, 374-*ter*, comma 1, 401, 401-*bis*, 403, 403-*bis*, i reati commessi con finalità di terrorismo, il misfatto di cui all'articolo 1 della Legge 26 novembre 1997 n. 139 e il misfatto di cui all'articolo 2 della Legge 7 giugno 2010 n.99, il giudice ordina la confisca di denaro, beni o altre utilità di cui il condannato abbia la disponibilità e non giustifichi la legittima provenienza.”.

Art. 4

1. All'articolo 289 del Codice Penale, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma: “Le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate di un grado se l'istigazione o l'apologia riguarda misfatti di terrorismo.”.

Art. 5

1. L'articolo 90, comma 1, punto 4) del Codice Penale è abrogato.

Art. 6

1. La conoscenza, l'intenzione o la finalità dell'autore dei reati in materia di terrorismo e riciclaggio possono essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

Art. 7

1. Ai fini della legge penale valgono le definizioni contenute all'articolo 1 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 e successive modifiche.

Art. 8

1. Gli articoli 337-*bis* e 337-*ter* del Codice Penale sono abrogati.

Art. 9

1. Nel bilancio dello Stato, tra i capitoli di spesa di pertinenza del Dipartimento Affari Istituzionali e Giustizia, è istituito un Fondo per l'assistenza finanziaria alle vittime di atti di terrorismo, implementato tempestivamente in casi di necessità. Possono accedere al Fondo le

vittime di atti di terrorismo, consumati o tentati sul territorio della Repubblica e accertati da provvedimento definitivo dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 10

1. In tutte le disposizioni vigenti, il richiamo all'articolo 337-*bis* del Codice Penale deve essere inteso come riferito all'articolo 340-*octies* del Codice Penale, mentre il richiamo all'articolo 337-*ter* del Codice Penale deve essere inteso come riferito all'articolo 340-*decies* del Codice Penale.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 settembre 2020/1720 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini